



COMUNE DI COMACCHIO

*Provincia di Ferrara*

**REGISTRO UNICO DELLE ORDINANZE  
E ATTI ASSIMILATI DEL SINDACO**

**ORDINANZA N.34 DEL 17/06/2021**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA E DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE.**

**IL SINDACO**

Evidenziato che nel territorio comunale sono state in passato segnalate criticità derivanti dal consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche acquistate presso pubblici esercizi, esercizi di vicinato e laboratori artigianali alimentari in orario serale e che tali comportamenti sono spesso associati alla formazione di assembramenti, oltre a determinare rischi per la salute pubblica e ad incidere pesantemente sulla vivibilità complessiva alimentando la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che rivendicano il diritto alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica ed il libero utilizzo degli spazi pubblici;

Rilevato che le suddette criticità impongono uno specifico divieto di consumo di bevande alcoliche in area pubblica o aperta al pubblico, da applicarsi in tutto il territorio;

Rilevato che una limitazione della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (consentendo quella di generi alimentari) per gli esercizi di vicinato e per i laboratori artigianali alimentari agevola i servizi di controllo delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale;

Ravvisata la necessità di rafforzare il dispositivo di controllo, evitando che gli esercizi commerciali di vicinato ed i laboratori artigianali, che nelle ore notturne, avendo esaurito la loro funzione di vendita di generi alimentari, sono dediti esclusivamente alla vendita di bevande alcoliche o superalcoliche, possano favorire in tal modo fenomeni di attrazione e assembramento di un numero consistente di avventori e consumatori di tali bevande tali da pregiudicare la tenuta dell'Ordine Pubblico;

Considerato che la misura adottata con il presente provvedimento intende rispondere esclusivamente all'esigenza di assicurare la salute pubblica e la sicurezza urbana oltretutto il decoro e la vivibilità del contesto urbano;

Ritenuto pertanto necessario adottare, in relazione a comprovate ed evidenti esigenze di prevalente interesse pubblico, misure idonee a garantire la sicurezza urbana, anche al fine di non vanificare l'impegno profuso ed i risultati fin qui ottenuti dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale;

**Segreteria del Sindaco**

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)  
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269  
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388  
Sito internet: [www.comune.comacchio.fe.it](http://www.comune.comacchio.fe.it)  
Email: [urp@comune.comacchio.fe.it](mailto:urp@comune.comacchio.fe.it)  
Pec: [comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it](mailto:comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it)



## COMUNE DI COMACCHIO

*Provincia di Ferrara*

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5, Decreto Legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, quale rappresentante della comunità locale. Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenivano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica ed il pregiudizio dell'Ordine e la Sicurezza pubblica nonché della Sicurezza Urbana, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990 artt. 7, 21 bis, 21 ter e 21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

Ritenuto inoltre di dovere stabilire che per i titolari delle attività in possesso di titolo abilitativo comunque denominato (autorizzazione amministrativa - denuncia o dichiarazione di inizio di attività - segnalazione certificata di inizio di attività) le prescrizioni previste dalla presente Ordinanza costituiscono prescrizioni d'esercizio ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (di seguito T.U.L.P.S.) essendo dirette a tutelare la pubblica incolumità, l'igiene e la salute pubblica;

Dato atto che le misure previste dal presente provvedimento rappresentano un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare la salute pubblica, l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana ed il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che legittimano l'adozione della presente ordinanza;

### **ORDINA**

Dal 18 giugno 2021 al 12 settembre 2021 compreso, in tutto il territorio comunale:

- 1) è vietato consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, dalle ore 23.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, oppure delle aree concesse e/o adibite a plateatico. La somministrazione non può mai essere effettuata tramite la vendita di bottiglie o contenitori di vetro di qualsiasi capienza fatta eccezione per il consumo al tavolo all'interno dei locali autorizzati di cui sopra;
- 2) è altresì vietato, dalle ore 23.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, suscettibili di essere destinate al consumo vietato ai sensi del precedente punto 1), con qualsiasi

#### **Segreteria del Sindaco**

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)  
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269  
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388  
Sito internet: [www.comune.comacchio.fe.it](http://www.comune.comacchio.fe.it)  
Email: [urp@comune.comacchio.fe.it](mailto:urp@comune.comacchio.fe.it)  
Pec: [comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it](mailto:comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it)



## COMUNE DI COMACCHIO

*Provincia di Ferrara*

modalità (su veicoli privati, su mezzi pubblici, a piedi, su velocipedi e motocicli, in borsoni o sacchi o altri contenitori o esponendola sulla propria persona, ecc.), fatta eccezione per i soggetti minori di anni 18, per i quali il divieto vige per l'intero arco delle 24 ore, ovvero per l'intera giornata;

- 3) Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge, Regolamenti e dalla presente Ordinanza, la violazione della disposizione di cui al precedente punto 2) comporta la confisca della merce trasportata o detenuta ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1981 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge;
- 4) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, da parte di qualsiasi pubblico esercizio, attività commerciale o attività artigianale e con distributori automatici; resta consentita la somministrazione o il consumo al banco o ai tavoli all'interno dei locali autorizzati sede dei pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali, delle aree concesse e/o adibite a plateatico;
- 5) Ciascun esercizio e attività interessata dalla disposizione di cui al precedente punto 4) è tenuto ad affiggere la presente Ordinanza, in maniera visibile alla clientela, onde favorirne il rispetto diffuso.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniaria:

- Per le violazioni delle prescrizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 della presente ordinanza, si applica la sanzione da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro;
- Per le violazioni delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 della presente ordinanza, che costituiscono prescrizioni d'esercizio ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931 e s.m.i., si applicano le sanzioni di cui all'art. 17 *bis* del T.U.L.P.S. e, in caso di seconda violazione, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo di 3 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento;

### **DISPONE**

la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza che venga apposta negli spazi pubblici comunali dedicati alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013;

al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso:

- alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ferrara;
- alla Questura di Ferrara;

#### **Segreteria del Sindaco**

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)  
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269  
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388  
Sito internet: [www.comune.comacchio.fe.it](http://www.comune.comacchio.fe.it)  
Email: [urp@comune.comacchio.fe.it](mailto:urp@comune.comacchio.fe.it)  
Pec: [comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it](mailto:comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it)



## COMUNE DI COMACCHIO

*Provincia di Ferrara*

- al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ferrara;
- al Comando provinciale Guardia di Finanza di Ferrara;
- all'Ufficio Circondariale Marittimo con sede in Porto Garibaldi, frazione di Comacchio;
- al Comando della Polizia Locale di Comacchio.

ai Settori del Comune competenti

### **AVVISA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

NEGRI PIERLUIGI / INFOCERT SPA (\*)

(\*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

#### **Segreteria del Sindaco**

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)  
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269  
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388  
Sito internet: [www.comune.comacchio.fe.it](http://www.comune.comacchio.fe.it)  
Email: [urp@comune.comacchio.fe.it](mailto:urp@comune.comacchio.fe.it)  
Pec: [comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it](mailto:comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it)